# Modalità e documenti necessari per l'ISCRIZIONE all'Albo (mod. cittadini Italiani)



1) Domanda di iscrizione (modello allegato) con marca da bollo da € 16,00

2) Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa

Importo: **€ 168,00** c.c.p. nr. 8003

intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara

Estremi compilazione bollettino:

Codice tariffa: 8617

Tipo versamento: ☒ RILASCIO

Causale versamento: iscrizione albo professionale

3) N. 2 fotografie formato tessera uguali

4) Un valido documento di riconoscimento

Resta ferma la facoltà dell'interessato di presentare l'originale del diploma e del tesserino del codice fiscale.

Dopo l'avvenuta delibera di iscrizione all'Albo Professionale si dovrà provvedere al versamento presso la Segreteria dell'Ordine (solo con bancomat o carta di credito) della somma di iscrizione pari a € 124,00 così suddivisa:

- € 90,00 per quota di iscrizione annua (Si precisa che la quota è annuale e indivisibile)
- € 30,00 per tassa di 1^ iscrizione
- € 4,00 per rilascio tessera

#### INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 art. 13

Egr. Sig.re/Gent.ma Sig.ra

La informiamo che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 9 del DLCPS 233/46 e susseguente art. 4 del DPR 221/50 per ottenere l'iscrizione all'albo;
- in caso rifiutasse di fornire i dati non sarà possibile attivare l'istruttoria per procedere alla eventuale iscrizione all'albo:
- i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da lei formulata, per le finalità ad essa strettamente connesse e per gli scopi istituzionali del Collegio di cui all'art. 3 del DLCPS 233/46;
- il trattamento viene effettuato con: a) strumenti cartacei; b) elaboratori elettronici a disposizione degli Uffici;
- i dati verranno comunicati ai soggetti di cui all'art. 2 del DPR 221/50 ed eventualmente ad altri soggetti ai soli fini di perseguire gli scopi prescritti dall'art. 3 del DLCPS 233/46;
- il titolare del trattamento è il Consiglio Direttivo di questo Ordine. Il responsabile del trattamento è il Presidente Dott. Walter Rossi
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previsti dall'art. 61 del Decreto Legislativo 196/03 rivolgendosi presso la sede di questo Ordine in via La Spezia 226/A, Telefono 0521/1680836, E-Mail parma@cert.ordine-opi.it. La cancellazione dei dati può essere conseguente alla sola delibera di cancellazione dall'albo motivata solo dal fatto di non esercitare più la professione infermieristica.

## Marca da bollo € 16,00

Al Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia

■ Di PARMA

## **DOMANDA DI ISCRIZIONE**

il
prov
nn
dine come
ene stabilite dalla Legge per false attestazioni o bilità (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445)
. <b>R A</b> R 28/12/2000 n. 445
il
Prov
nn.
miciliato in
nn.
iscale
······································
in data

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio	
□ di essere titolare di partita iva n.	dal
□ di non aver subito condanne penali e/o comunque di non tro	varsi in una delle condizioni che, ai sensi
degli articoli 42 e 43 del DPR n. 221/1950, importino la radiazion	e dall'Albo o la sospensione dall'esercizio
professionale	
in caso positivo indicare l'Autorità Giudiziaria:	
□ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano	o l'applicazione di misure di sicurezza e
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amn	ninistrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa	
□ di godere dei diritti politici e civili	
□ di non essere stato iscritto precedentemente ad altro Ordine o	delle Professioni Infermieristiche (in caso
positivo scrivere quale:)	
Si allegano i seguenti documenti:  Copia documento di riconoscimento in corso di validità  Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessio 8003  N. 2 fotografie formato tessera uguali	ne governativa di € 168,00 sul c.c.p. nr.
Inoltre, informato ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 3 apposta in calce il proprio consenso al trattamento dei dati pers Con osservanza.	
Parma,	Il/La dichiarante
	Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, comma 10 della Legge 127/97.

### ARTT. 42 E 43 DPR 221/1950

42. La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) (22), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo. Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo: a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata; b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale; c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva prevista dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro). La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio.

43. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione: a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura; b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale; c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevista dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario); e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevista nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche espulsione dello straniero dallo Stato). La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni. Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 75 DPR 445/2000).